CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1863

L'articolo 52 prevede il caso che la Camera abbia ammesso una proposta, la quale si trovì in contraddizione con altre disposizioni già votate, e quindi dà alla Giunta la facoltà di richiamare l'attenzione della Camera su questa votazione perchè riuscirebbe contraria all'economia della legge.

Quindi che cosa dice l'articolo 52? Che in questo caso, dopo le spiegazioni della Commissione, si da la parola al proponente, cioè a colui che mise innanzi quel dato emendamento contro a cui reclama la Giunta, quindi si passa alla votazione.

Ora non è questione di questo; si tratta invece di un nuovo articolo spiegativo delle disposizioni precedenti che la Giunta propone, e invita la Camera ad accettarlo. Questa, se lo approva, vuol dire che ammette appunto le considerazioni della Commissione; se lo respinge, crede che le disposizioni già votate non abbiano bisogno di maggiore spiegazione. Ora, essendo una proposta di aggiunta, debbe correre la sorte di tutte le altre proposte, in conseguenza essere discussa in tutte le sue parti, soggetta ad emendamenti, e quindi ad una complessiva votazione.

Diversamente operando noi, invece di tenere nei limiti del regolamento le attribuzioni della Commissione, le allargheremmo di troppo, si darebbe alla medesima la facoltà di far nuove proposte, sottraendole alla discussione e alle modificazioni, locchè sarebbe veramente incomportabile, e non può essere certamente nell'intendimento della Commissione, nè nelle interpretazioni del regolamento.

In conseguenza credo che si debba aprire la discussione sull'aggiunta della Commissione, e che coloro che vorranno proporre emendamenti abbiano il diritto di svolgerli, come gli altri hanno diritto di combatterli. (Segni di assenso)

PRESIDENTE. L'onorevole Mellana persiste ancora nella sua proposta?

MELLANA. Non persisto.

PRESIDENTE. Dunque leggo l'articolo addizionale della Commissione; poscia a suo luogo darò lettura dell'emendamento Salvoni che viene dopo il primo alinea:

- « I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo o che derivano da commerci o industrie accessorie alla coltura del medesimo.
- « Pegli affittuari che non lavorano il fondo colle loro mani, il profitto si considera eguale a tre volte la imposta fondiaria principale pagata dal fondo secondo la legge di conguaglio.
- . « Pegli affittaari che lavorano il fondo colle loro mani e pei coloni parziarii (individui o famiglie) che impiegano bestiame di loro proprietà, il profitto si considera eguale a due volte la detta imposta.
- « Pei coloni parziarii (individui o famiglie) che non impiegano bestiame di loro proprietà, il profitto si considera eguale al semplice importo della imposta predetta. »

L'onorevole Marchetti ha la parola.

MARCHETTI. Io debbo dichiarare che non ho approvata la votazione testè fatta dalla Camera, cioè che si rimetta in discussione l'articolo della legge riguardante l'industria agraria.

l motivi, è inutile il dirlo, furono già discussi e ripetuti da tutte le parti di questa Camera... (Conversazioni generali)

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati a far silenzio perchè si possa ascoltare.

marchetti... ma io desidero che si conosca una considerazione particolare che per me è di gran peso: dopo la discussione venuta in campo la prima volta, cioè quando la Commissione chiedeva genericamente si adottasse la tassa sopra l'industria agraria, cioè sul proprietario, sul fittaiuolo, sul mezzadro, sopra un quale terreno la Commissione ed il Ministero erano stati completamente battuti col voto della Camera che ha rigettato in complesso quella proposta, nel vedere la Commissione ritornare sullo stesso argomento, escludendo però il proprietario, mi sono fatto questo raziocinio.

Io che una volta ho già respinto la proposta della Commissione tendente a comprendere nella tassa ogni sorta di possessore, ora che si escludono i proprietari e si lasciano solo soggetti all'imposta il fittaiuolo ed il massaro, ora, dico, non potrei (questa è una mia opinione particolare, non faccio allusioni) essere redarguito di egoismo, quando mi si dicesse: allorche si trattava di comprendere anche voi nella tassa come proprietario, avete votato contro la proposta; quando invece si lasciava esente il proprietario, aggravando solo il fittaiuolo ed il mezzadro, l'avete favorevolmente accolta.

Questa fu una riflessione che, lo dichiaro alla Camera ed ai contribuenti, ha grandemente influito sul mio animo per allontanarmi dalla nuova proposta della Commissione.

Avrei preferito che la Commissione stessa avesse rinnovato la questione complessa, avesse cioè proposto d'assoggettare all'imposta anche il proprietario; in questo caso avrei aderito, perchè non mi par giusto che il proprietario sia meno gravato dei fittaiuoli e dei massari; ma ora che la Camera ha presa una decisione contraria, non occorre altro che di occuparci dell'articolo supplementare proposto dalla Commissione, onde veder modo di togliervi quelle espressioni che, a mio avviso, potrebbero nuocere all' interesse dei contribuenti.

Fra le molte osservazioni che ho da fare su quest'articolo la prima è questa. Coll'espressione: persone estranee alla proprietà, che cosa s'intende di dire? Si vogliono indicare puramente i proprietari, oppure anche gli usufruttuari, gli utilisti, ossieno enfiteuti, ed i beneficiati?

Cotesti, investiti del diritto di usufruire una proprietà, vestono un carattere diverso dal proprietario, e diverso dal fittaiuolo e dal mezzadro, avvegnachè senza